



MOD. P.	DATA	REV. 0	REGIO
12.46 DBT	25.07.14		Org. Firmato



CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 31, CO. 2, D.LGS. 81/2015

Vicenza (VI) li 31/08/2020

N. di Rif. 3108BF882020VI01/182
Rif Interno 2404AS16620/393800
Codice archiviazione CS0000510706
Rif S.A.RE. 000510706
 Sigla GM

Tra

la **Umata S.p.A.**, con sede legale e amministrativa in via Colombara n. 113, 30176 Marghera (VE), C.F. 05391311007 e P. IVA 03171510278, e filiale operativa in **Vicenza (VI)**, fax n. **0444/542288**, iscritta all'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 276/2003 (Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181-SG del 13/12/2004), di seguito denominata "somministratore"

e

l'Ente **COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA** con sede legale in **VICENZA (VI)** cap 36100, **VIA ZAMENHOF n 803**, P. Iva **80017750243**, Pos. Inail **91968855**, di seguito denominata "utilizzatore"

premesso che

- il somministratore è autorizzato allo svolgimento dell'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 4 D.M. 23/12/2003;
- l'utilizzatore ha richiesto al somministratore la fornitura a tempo determinato di n. **1 (uno)** lavoratore/i con mansioni di **Impiegato impiegato generico** ai sensi dell'art. 31, co. 2, D.Lgs. 81/2015.
- l'utilizzatore, ai sensi dell'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, dichiara che le esigenze sono le seguenti: Ri-organizzazione segreteria e digitalizzazione documentazione e pratiche.

Tanto premesso le parti convengono quanto segue:

1. OGGETTO

Objetto del presente contratto è la somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte di Umata S.p.A. all'utilizzatore relativamente a n. **1 (uno)** lavoratore/i secondo i termini e condizioni che seguono.

Il contratto avrà efficacia per il solo numero, anche inferiore, di lavoratori somministrati e per la durata dei contratti di lavoro conclusi con gli stessi.

2. MANSIONI, LUOGO e ORARIO

Le mansioni alle quali tali lavoratori saranno adibiti dall'utilizzatore ed i livelli di inquadramento contrattuale applicabili in base al **CCNL FUNZIONI CENTRALI ENTI PUBBLICI NON EC** applicato dall'utilizzatore in relazione ai compiti da svolgere sono quelle di seguito indicate:

n. **1** lavoratore/i con mansione di **Impiegato impiegato generico**, da inquadrare nel livello **B1**.

UMANA S.p.A. - Aut. Min. Lav. Prot. n.1181 - SG del 13/12/04

Sede Legale e Direzione Generale: Marghera - VENEZIA - via Colombara, 113 - 30176 - Tel. 041.2587311 (70 linee r.a.) - Fax 041.2587411

info@umana.it - www.umana.it - PIVA 03171510278 - Cod. Fisc. 05391311007 - Reg. Imp. Venezia n. 05391311007 - REA n. 276091 - Cap. Soc. € 3.500.000,00

Pagina 1 di 5 •

Filiali: **VENETO**: Arzignano 0444.452895 - Bassano del Grappa 0424.529788 - Belluno 0437.32166 - Camposampiero 049.9303243 - Castelfranco V.to 0423.491177 - Cittadella 049.9402900 - Conegliano 0438.370011 - Dolo 041.411127 - Feltre 0439.840494 - Isola della Scala 045.7300230 - Legnago 0442.602323 - Limena 049.8843100 - Longarone 0437.770704 - Marostica 0424.77411 - Mestre 041.5345600 - Mestrino 049.9005141 - Mogliano Veneto 041.5947770 - Monselice 0429.783888 - Montebelluna 0423.604664 - Oderzo 0422.718555 - Padova est 049.7808321 - Pieve di Soligo 0438.82424 - Piove di Sacco 049.9703101 - Portogruaro 0421.272600 - Rovigo 0425.412428 - S.Bonifacio 045.6104488 - S.Donà di Piave 0421.331777 - Schio 0445.539257 - Scorzè 041.5841593 - Sottomarina di Chioggia 041.4967812 - Spinea 041.9900111 - Thiene 0445.367497 - Torri di Quartesolo 0444.380359 - Treviso 0422.590510 - Valdagno 0445.409927 - Valdobbiadene 0423.971034 - Verona 045.8104111 - Vicenza 0444.542244 - Vittorio Veneto 0438.53060
FRIULI VENEZIA GIULIA: Cervignano del Friuli 0431.371133 - Codroipo 0432.904749 - Gemona del Friuli 0432.980906 - Gorizia 0481.534065 - Maniago 0427.709273 - Manzano 0432.751243 - Pordenone 0434.29333 - Sacile 0434.737155 - S.Vito al Tagliamento 0434.80540 - Spilimbergo 0427.2008 - Tolmezzo 0433.41611 - Trieste 040.313063 - Udine 0432.297979 - **LOMBARDIA**: Alzate Brianza 031.619189 - Bergamo 035.248357 - Brescia 030.2411260 - Castiglione delle Stiviere 0376.632172 - Cernusco sul Naviglio 02.92119686 - Corsico 02.45100815 - Crema 0373.87907 - Gallarate 0331.781771 - Gavirate 0332.839375 - Grumello del Monte 035.832956 - Lecco 0341.288409 - Legnano 0331.597097 - Lumezzane 030.8204600 - Manerbio 030.9937820 - Mantova 0376.225716 - Merate 039.9285825 - Milano 02.2840144 - Milano centro 02.8053362 - Milano Certosa 02.33497623 - Monza 039.2304748 - Rho 02.9302911 - Rovato 030.723122 - S.Donato Milanese 02.51879202 - Saronno 02.96280003 - Trezzo sull'Adda 02.90937302 - Varese 0332.236540 - Verdello 035.4810220 - **PIEMONTE**: Casale Monferrato 0142.455503 - Novara 0321.467679 - Settimo Torinese 011.8000199 - Torino 011.5119122 - Torino Turati 011.500130 - **LAZIO**: Frosinone 0775.210974 - Pomezia 06.91601873 - Roma Appia 06.78851596 - Roma 06.69380093 - **UMBRIA**: Città di Castello 075.8556655 - Foligno 0742.677377 - Perugia 075.5004617 - Terni 0744.220218 - **TOSCANA**: Arezzo 0575.401333 - Firenze 055.321006 - Lucca 0583.343699 - **PUGLIA**: Bari 080.5227999 - Brindisi 0831.528535 - **CAMPANIA**: Napoli 081.7782508 - **MARCHE**: Ancona 071.899059 - Pesaro 0721.639412 - **EMILIA ROMAGNA**: Bologna 051.252444 - Casalecchio di Reno 051.571631 - Cento 051.904109 - Cesena 0547.613316 - Faenza 0546.26802 - Ferrara 0532.248638 - Fidenza 0524.530081 - Fiorenzuola d'Arda 0523.984712 - Granarolo dell'Emilia 051.6056713 - Imola 0542.644095 - Mirandola 0535.611250 - Modena 059.351266 - Parma 0521.255637 - Piacenza 0523.320778 - Ravenna 0544.38588 - Reggio Emilia 0522.286582 - Reggiolo 0522.213536 - Rimini 0541.390685 - Sant'Ilario d'Enza 0522.673823 - Sassuolo 0536.980219 - Vignola 059.769725 - **LIGURIA**: Genova 010.532721 - **TRENTINO ALTO ADIGE**: Bolzano 0471.930807 - Riva del Garda 0464.550377 - Rovereto 0464.486631 - Trento 0461.262537

Il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è fissato presso l'unità produttiva dell'utilizzatore in **VIA ZAMENHOF, 803 - VICENZA (VI)**.

L'orario di lavoro previsto è il seguente: **N.4 ore giornaliere per un totale di n.20 ore la settimana distribuite dal lunedì al venerdì in una fascia oraria compresa dalle 8.30 alle 18.30 anche in applicazione dell'Art.26 del ccnl applicato dall'utilizzatore.**

3. LIMITI DI UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

L'utilizzatore dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 32 D.Lgs. 81/2015.

L'utilizzatore si impegna ad avvalersi delle prestazioni lavorative oggetto del presente contratto nei limiti temporali e professionali di cui al punto 2) ed in caso di inadempimento sarà direttamente responsabile nei confronti dei lavoratori somministrati per i diritti da essi fatti valere, salva l'ipotesi di espressa autorizzazione scritta del somministratore.

4. DURATA

La somministrazione di lavoro a tempo determinato, oggetto del presente contratto, avrà inizio in data **31/08/2020**, ovvero dalla diversa successiva eventuale data di reperimento delle figure professionali richieste e terminerà il **30/11/2020**, salva la possibilità di proroghe o rinnovi da concordarsi nei limiti di legge e di CCNL.

5. OBBLIGHI DI UMANA S.P.A. E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Umans S.p.A. provvederà a ricercare le figure professionali sopra descritte provvedendo, nell'ipotesi di loro reperimento, alla loro assunzione e conseguente somministrazione alla società utilizzatrice in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 81/2015.

Nulla potrà essere addebitato ad Umans S.p.A. in caso di mancato reperimento delle figure professionali richieste.

Il somministratore si obbliga a pagare direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali a qualsiasi titolo dovuti in correlazione con lo svolgimento della prestazione lavorativa fornita.

Come previsto dal CCNL applicato dal somministratore, gli elementi per determinare la retribuzione sono stati forniti dall'azienda utilizzatrice.

Il trattamento economico e normativo dovuto dal somministratore ai lavoratori somministrati è quello previsto dal CCNL come riportato al punto 2) adottato dall'utilizzatore, come eventualmente integrato dal CCL aziendale.

In particolare, l'utilizzatore dichiara che i livelli retributivi adottati dal medesimo relativi ai dipendenti summenzionati in relazione alle mansioni ed al livello sono i seguenti:

- a) quanto ai lavoratori con mansioni come riportate al precedente punto 2), **€ 1.607,27 lorde mensili**. Il metodo retributivo applicato dal somministratore è quello della retribuzione mensilizzata erogata per n. 13 mensilità annuali oltre le indennità per compiti specifici (es. indennità di maneggio denaro) e le indennità per trasferte eventuali. Verranno inoltre erogati un **ELEMENTO PEREQUATIVO di € 22,30 PER 12 MENSILITÀ (NO TFR) ed una INDENNITA' ENTE (1.1.2009) di € 154,14 PER 12 MENSILITÀ (SI TFR)**.

6. VINCOLO GERARCHICO E DISCIPLINARE

I dipendenti somministrati in forza del presente contratto saranno inseriti nella organizzazione gerarchica dell'utilizzatore e risponderanno alle direttive dei preposti di quest'ultimo.

Le mancanze disciplinari che, in base al regolamento disciplinare adottato dall'utilizzatore dovessero comportare una sanzione più grave del rimprovero verbale dovranno essere segnalate alla Umans S.p.A. che sola potrà provvedere ad azionare le procedure disciplinari previste dall'art. 7 della L. 300/1970 come integrate dalle norme collettive applicabili.

7. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 33, co. 2, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.

L'utilizzatore si obbliga inoltre a comunicare al somministratore, oltre a quanto previsto nel comma che precede e a quanto contenuto ai punti nn. 2) e 3) del presente contratto, le eventuali differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o dell'eventuale minore periodo di durata del rapporto di lavoro.

Le comunicazioni operative e organizzative dovranno essere effettuate dall'utilizzatore al seguente numero di fax **0444/542288**.

8. RIMBORSI

L'utilizzatore si obbliga a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali ex art. 33, co. 2, D.Lgs. 81/2015, ivi incluso il contributo alla formazione di cui all'art. 12 D.Lgs. 276/2003, da questo effettivamente sostenuti a qualsiasi titolo in correlazione con l'inizio, l'esecuzione, la sospensione e la cessazione delle prestazioni lavorative dedotte nel presente accordo. Tali oneri si intendono completamente rimborsati al somministratore corrispondendo gli importi indicati al punto 11) che segue secondo le modalità ivi espresse.

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ai sensi dell'art. 35, co. 2, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

10. PERIODO DI PROVA

Ciascun lavoratore somministrato sarà sottoposto ad un periodo di prova decorrente dal primo giorno di effettivo lavoro; tale periodo di prova viene determinato, per ogni singola missione, in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire

dall'inizio della missione, secondo le modalità previste dall'art. 35 lett. A del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno di effettiva prestazione e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi, o a 13 per quelle comprese tra 6 e 12 mesi. Per missioni, invece, pari o superiori a 12 mesi il periodo di prova è di 30 giorni di calendario. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore concordate con il lavoratore somministrato.

Nel caso di successive missioni da parte di uno stesso lavoratore, intervenute entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso lo stesso utilizzatore e per le medesime mansioni, non sarà consentito apporre il periodo di prova, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

Nel corso del periodo di prova l'utilizzatore potrà comunicare il mancato superamento dello stesso da parte del lavoratore. Tale comunicazione dovrà pervenire ad Umana S.p.A., presso la filiale operativa di cui in intestazione, entro la scadenza del periodo di prova, come sopra riportato, in orario d'ufficio, a mezzo fax al n **0444/542288**.

La mancata tempestiva comunicazione di non superamento del periodo di prova costituisce a tutti gli effetti accettazione del lavoratore medesimo per tutto il periodo della somministrazione fino al termine contrattuale della medesima.

Nel caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore somministrato, l'utilizzatore è comunque tenuto a corrispondere ad Umana S.p.A. i corrispettivi dovuti per i giorni di lavoro effettuati.

11. CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti dall'utilizzatore al somministratore saranno per il/i lavoratore/i con mansioni e inquadramento come riportate al precedente punto 2) di **€ 21,13 IVA inclusa**, per ogni ora di effettivo lavoro.

Per quanto riguarda le ore straordinarie, festive, notturne o altro, verranno applicati i seguenti costi orari:

ORA DI RATEO FERIE E PERMESSI	€ 3,89 IVA inclusa
-------------------------------	---------------------------

Per quanto riguarda le altre maggiorazioni non qui previste espressamente sulle ore straordinarie, festive, notturne o altro, verranno applicate le stesse maggiorazioni previste dal contratto collettivo nazionale e/o dal contratto integrativo aziendale qualora ci fosse.

Le festività cadenti durante il corso della somministrazione verranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

Se il lavoratore dovesse godere di ferie e permessi nel corso del contratto di lavoro, Umana S.p.A. fatturerà all'azienda utilizzatrice la sola quota dei ratei di retribuzione indiretta maturata su ferie e permessi.

Resta inteso che, in caso di variazioni contrattuali del trattamento retributivo di cui al punto 5) del presente contratto, gli importi di cui sopra saranno automaticamente adeguati con la medesima decorrenza.

Resta altresì inteso che ogni eventuale ulteriore importo, che Umana S.p.A. dovesse corrispondere ai propri dipendenti somministrati per disposizione di legge, di contratto collettivo nazionale od integrativo o su richiesta dell'utilizzatore, verrà fatturato a quest'ultimo comprensivo di tutti gli oneri aggiuntivi.

Superato il periodo di prova da parte del lavoratore, l'utilizzatore si obbliga a corrispondere al somministratore in qualsiasi caso, tutti i corrispettivi pattuiti per la durata dell'intera somministrazione anche nel caso decida di non avvalersi più del lavoratore: in questo caso si stabilisce che per calcolare le ore mensili come parametro di riferimento si prenda il "divisore orario" previsto dal contratto dell'utilizzatore.

Gli importi previsti dal presente punto 11) saranno fatturati da Umana S.p.A. con periodicità mensile e i relativi pagamenti dovranno avvenire con le seguenti modalità: Ri.Ba. al 10 Mese Succ. DF (40 GG).

Il somministratore si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico presso il conto corrente bancario dedicato che verrà successivamente indicato.

L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 136/2010 costituirà causa di risoluzione del contratto.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALI

Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti da parte dell'utilizzatore consentiranno senz'altro al somministratore la risoluzione del presente contratto se reiterati per due mesi di seguito, e, oltre a produrre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 (ovvero diversa successiva normativa vigente) saranno sanzionati con una penale di importo pari al 10% annuo dei pagamenti omessi, più spese sostenute per il recupero del credito e salvo maggior danno.

13. SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore, che dichiara di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, si obbliga:

- ad informare i prestatori di lavoro somministrati sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva da essi svolta ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008;
- a formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti e eventualmente a quelle necessarie per lo svolgimento delle mansioni successivamente attribuite, in conformità alle disposizioni contenute agli artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

- a fornire ai lavoratori somministrati tutte le informazioni prima dell'inizio dell'attività lavorativa ivi compresa l'indicazione del medico competente, qualora nominato ai sensi della normativa sulla sicurezza vigente;
- ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione dal Covid-19, in conformità alle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti per il contrasto e contenimento della diffusione dello stesso negli ambienti di lavoro.

Ove richiesto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'utilizzatore si impegna inoltre a sottoporre a sorveglianza sanitaria, sia preventiva che periodica, i prestatori di lavoro somministrati.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore si impegna, altresì, ad osservare nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Ai sensi dell'art. 33, co. 1, lett. c), D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del/i lavoratore/i e le relative misure di prevenzione adottate, come riportati nel Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008, ovvero come riportati nel documento elaborato adottando le procedure standardizzate di cui all'art. 6, co. 8, lett. f), D.Lgs. 81/2008, qualora rientrante nel co. 5 o 6 dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008 e abbia optato per tale facoltà.

In particolare, l'utilizzatore indica la presenza dei rischi per l'integrità e la salute del/i lavoratore/i e le relative misure di prevenzione adottate come sopra specificati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto. Ai fini dell'art. 33, co. 3, D.Lgs. 81/2015, copia del presente modello verrà consegnata al lavoratore somministrato all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all'atto della stipula del contratto, l'impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell'applicazione degli artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/2008, al lavoratore in somministrazione è fornita a cura del medico competente dell'utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'utilizzatore prende atto che, ai sensi dell'art. 40 co. 11, del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, la mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal CCNL sopra richiamato e da quello applicato presso lo stesso utilizzatore, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, può costituire giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore somministrato. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell'onere a carico dell'utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore da Umana S.p.A. con le previste modalità di erogazione e successivamente addebitato all'utilizzatore con fattura come specificato al punto 11).

14. ATTIVITÀ DEL LAVORATORE

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al somministratore per inidoneità o mancato rendimento del lavoratore fornito, anche sopravvenuti, ovvero per fatti derivanti dall'operato del medesimo; ciò per tutto il periodo della somministrazione, compreso il periodo di prova, ed anche nel caso di danni derivanti direttamente o indirettamente all'utilizzatore, rinunciando questi, anche nel caso di mancata utilizzazione del lavoratore, a qualsivoglia causa dovuta, a chiedere risarcimento alcuno ovvero diminuzione del corrispettivo e/o indennità.

Il somministratore resta completamente manlevato e tenuto indenne dall'utilizzatore da qualsiasi azione potesse venirgli mossa in relazione alla responsabilità per danni arrecati a persone o cose, anche di terzi, in conseguenza dell'attività svolta dai lavoratori somministrati e per tutto ciò che dipendesse da situazioni che comunque possano far capo all'utilizzatore ed ai lavoratori da esso utilizzati.

15. ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali; salvo quanto sopra diversamente previsto, tutte le comunicazioni dirette ad Umana S.p.A. dovranno pervenire presso l'indirizzo: via Colombara 113 — 30176 Marghera (VE); mentre le comunicazioni indirizzate all'utilizzatore dovranno pervenire presso il seguente indirizzo: **VIA ZAMENHOF, 803 - CAP 36100 - VICENZA (VI)**.

16. RISERVATEZZA

L'utilizzatore e il somministratore si autorizzano a vicenda a comunicare la circostanza dell'esistenza del presente contratto, ferma restando la riservatezza sui contenuti specifici del medesimo.

Il somministratore, inoltre, si impegna a tenere riservate tutte le notizie e i dati che gli fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza attinenti all'organizzazione, la struttura, l'attività i programmi e i risultati produttivi e commerciali dell'utilizzatore, mentre l'utilizzatore si impegna a mantenere riservate le condizioni contrattuali e le metodologie operative attuate da Umana S.p.A. nell'ambito del presente accordo.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. (UE) 2016/679, il somministratore e l'utilizzatore si danno reciprocamente atto che, per i trattamenti di dati personali comunque afferenti il presente contratto e la relativa esecuzione, ciascuna parte, ove non diversamente specificato, assumerà il ruolo di titolare del trattamento.

Nel caso in cui i dati dell'utilizzatore siano considerati "dati personali" ai sensi della normativa sopra richiamata, lo stesso potrà prendere visione in qualunque momento delle informazioni ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, fornite da Umana attraverso il sito www.umana.it e le sue filiali.

Inoltre, qualora per l'adempimento del presente contratto una parte dovesse trasmettere all'altra dati personali di soggetti terzi, sarà cura della parte trasmittente acquisire dal soggetto terzo interessato idoneo consenso al trasferimento e fornire al medesimo, per conto e nell'interesse della parte ricevente, le informazioni di cui all'art. 14 del Reg. (UE) 2016/679. Nel caso in cui la trasmissione dei dati personali avvenga in virtù di una base giuridica diversa dal consenso, sarà cura della parte trasmittente informare il soggetto terzo interessato in merito alla natura di tale base giuridica.

18. FORO ESCLUSIVO

Qualsiasi controversia, comunque relativa al contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

UMANA S.p.A.

Filiale di Vicenza

Via Enrico Fermi, 200/202

Tel. 0444/542244 Fax 0444/542288

info@umana.it

L'utilizzatore



Si sottoscrivono espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole:
 art. 1. Oggetto; art. 3. Limiti di utilizzo delle prestazioni lavorative; art. 5. Obblighi di Umana S.p.A. e trattamento economico e normativo;
 art. 6. Vincolo gerarchico e disciplinare; art. 10. Periodo di prova; art. 11. Corrispettivi; art. 12. Clausola risolutiva espressa e penali; art.
 13. Sicurezza sul lavoro; art. 14. Attività del lavoratore; art. 18. Foro esclusivo.

Umana S.p.A.

UMANA S.p.A.

Filiale di Vicenza

Via Enrico Fermi, 200/202

Tel. 0444/542244 Fax 0444/542288

info@umana.it

L'utilizzatore






ALLEGATO A) - Codice archiviazione SS0000510706

MODELLO DI SICUREZZA, INDICAZIONE RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE SUL LAVORO

(Il presente modello è compilato a cura dell'impresa utilizzatrice)

Allegato e parte integrante del contratto di somministrazione N. di Rif. 3108BF882020VI01/182 del 31/08/2020

IMPRESA UTILIZZATRICE: COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA		
LUOGO DI LAVORO: VIA ZAMENHOF, 803 - VICENZA (VI)		
QUALIFICA: Impiegato MANSIONE: impiegato generico		
PERSONALE PREPOSTO AI SERVIZI DI SICUREZZA AZIENDALE DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE:		
MEDICO COMPETENTE (OVE PREVISTO):	DOTT.SSA POZZATO VALERIA	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE:	ROSSATO LORIS, POZZATO PIERANGELO	
VISITE MEDICHE A CARICO UTILIZZATORE :	VISITA MEDICA PREVENTIVA	NO
	VISITA MEDICA PERIODICA (OVE PREVISTA)	NO
R.L.S. (OVE PRESENTE):	DE VICARI DENISE	
INCARICATO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA: POZZATO PIERANGELO		

RISCHI RELATIVI ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO
RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A (rischi di natura infortunistica):
RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A (rischi di natura igienico ambientale):
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A (rischi di tipo trasversale):

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Climatizzazione dei locali
Emergenza pronto soccorso e prevenzione incendi
Formazione
Informazione
Norme e procedimenti di lavoro
Organizzazione del lavoro
Partecipazione
Ventilazione nei locali
D.P.I.

L'impresa utilizzatrice dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi in data 22/10/2019

L'impresa utilizzatrice dichiara, inoltre, di adottare tutte le misure idonee ad assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione dal virus Covid-19, in conformità alle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti per il contrasto e contenimento della diffusione dello stesso negli ambienti di lavoro.

Data, 31/08/2020

L'Utilizzatore